

Repertorio n.....del.....

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
BORGONOVO VAL TIDONE, CASTEL SAN GIOVANNI, ROTTOFRENO,
SARMATO E ZIANO PIACENTINO**

per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di

PROTEZIONE CIVILE

L'anno duemila....., nel giorno del mese di, alle ore, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge.

Tra

- il Comune di **Borgonovo Val Tidone (PC)** rappresentato dal Sindaco Sig. Domenico Francesconi, domiciliato per la sua carica presso il Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del, esecutiva;
- il Comune di **Castel San Giovanni (PC)** rappresentato dal Sindaco Sig. Carlo Giovanni Capelli, domiciliato per la sua carica presso il Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del, esecutiva;
- il Comune di **Rottofreno (PC)** rappresentato dal Sindaco Sig. Giulio Maserati, domiciliato per la sua carica presso il Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del, esecutiva;
- il Comune di **Sarmato (PC)** rappresentato dal Sindaco Sig. a Sabrina Gallinari, domiciliato per la sua carica presso il Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del, esecutiva;
- il Comune di **Ziano Piacentino (PC)** rappresentato dal Sindaco Sig. Enrico Franchini, domiciliato per la sua carica presso il Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del, esecutiva;

PREMESSO

- che i Comuni di Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Rottofreno, Sarmato e Ziano Piacentino dal 2001 sono legati da convenzione per la gestione del Servizio di Protezione Civile nell'ambito dell' Associazione

Intercomunale Bassa Val Tidone;

- che la Regione Emilia-Romagna ha individuato il territorio dei cinque Comuni quale area omogenea facente riferimento al Centro Operativo Misto (C.O.M.) di Sarmato;
- che nel corso degli anni il servizio si è strutturato attraverso la creazione di una sola C.O.M. collaudata da Provincia e Prefettura ed una sala radio attrezzata, con sede presso il Comune di Sarmato;
- che sono state acquisite attrezzature per gli interventi ed è stato costruito un magazzino per il ricovero attrezzi a Sarmato;
- che nei Comuni elencati sono state effettuate diverse esercitazioni in collaborazione con Provincia, Prefettura e Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Protezione Civile ed il coinvolgimento di volontari, con lo scopo di formare gli operatori in caso di emergenza e di diffondere l'interesse per i temi della Protezione Civile;
- che di recente è stata costituita a Sarmato l'Associazione Sovracomunale di Volontariato per la Protezione Civile, denominata Gruppo Alfa;
- che in data 02 marzo 2008 è cessata l'Associazione Intercomunale Bassa Val Tidone ma i Sindaci hanno espresso volontà di portare avanti il servizio associato di Protezione Civile;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - Premessa

Ai sensi dell'art. 30 TUEL 267/00 e s.m.i. tra i Comuni di Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Rottofreno, Sarmato e Ziano Piacentino è stipulata la presente convenzione per la gestione delle competenze previste dalla legge n.225 del 24.2.92 e L.R. n.45 del 19.4.95

Art.2 - Finalità

La gestione associata della protezione civile ha la finalità di consolidare e rafforzare la struttura intercomunale di protezione civile atta a svolgere in maniera più efficace ed efficiente le competenze dei Comuni in materia.

Art.3 - Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la gestione associata di una struttura intercomunale di protezione civile che provveda:

- a) all'attuazione in ambito intercomunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi;

- b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito intercomunale;
- c) alla predisposizione dei piani intercomunali di emergenza;
- d) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione dei Comuni associati e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- e) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- f) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello intercomunale sulla base degli indirizzi Nazionali e Regionali.

Art.4 – durata e recesso della convenzione

La presente convenzione ha validità **per anni 5 (cinque anni) e perciò** fino al e potrà essere rinnovata con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli enti aderenti.

Entro il termine di validità, la presente convenzione potrà essere modificata previo accordo fra le parti, approvato da parte di ogni singolo contraente.

Il recesso di un singolo Comune non fa venir meno la gestione associata del servizio;

Gli Enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. a tutti gli altri Enti. Il recesso ha effetto dal 1° giorno dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art.5 – Comune capofila

La presente convenzione prevede la delega dello svolgimento di tutta la gestione delle funzioni di protezione civile dei Comuni aderenti in capo al Comune di Sarmato quale Comune capofila per le competenze di cui all'art.3 che le eserciterà in nome e per conto degli altri Comuni.

Art.6 – Responsabilità gestionale.

Il Comune capofila si impegna ad esercitare tutte le funzioni di cui al precedente art.3 connesse alla gestione associata del servizio di Protezione civile assumendone le connesse responsabilità.

La responsabilità gestionale del servizio convenzionato è attribuita ad un Responsabile di Servizio dei Comuni Associati.

Al Responsabile competono poteri e responsabilità propri della qualifica ed in particolare:

- è responsabile della struttura intercomunale di gestione delle funzioni e della adozione degli atti gestionali;

- provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci;
- propone i documenti finanziari preventivi e consuntivi riferiti alla gestione e riferisce trimestralmente sull'andamento del piano esecutivo di gestione dei servizi;
- partecipa ad invito e con parere consultivo alla Conferenza dei Sindaci;
- è responsabile dell'istruttoria e della esecuzione degli atti riferiti al Servizio gestito ed adottati dalla Conferenza dei Sindaci.

Art.7 – Modalità operative della gestione associata

La gestione associata delle funzioni riportate all'art.3 è svolta operativamente facendo riferimento ad un ufficio unico presso il Comune Capofila della presente convenzione formato da personale dipendente dei Comuni Associati.

Art.8 – Obblighi dei Comuni associati

Il Comune capofila si impegna a mettere a disposizione della gestione associata del servizio personale le attrezzature e le risorse strumentali necessari al funzionamento della protezione civile, gli Enti associati concorrono alla ripartizione della relativa spesa.

La struttura intercomunale provvede a rendere il flusso di informazioni da e verso il Servizio stesso, il più agevole e semplificato attraverso apposita modulistica da concordare con gli Enti associati.

Art. 9– Corrispettivi a carico dei Comuni.

Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione, i Comuni trasferiscono al Comune di Sarmato le risorse finanziarie quantificate annualmente a consuntivo sulla base dei parametri e della ripartizione dei costi.

A tal fine corrispondono, entro il 30.4 di ogni anno un acconto calcolato sul 50% dei costi del consuntivo dell'anno precedente. Entro il mese di marzo dell'anno successivo verrà versata la somma a saldo calcolata sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'anno di competenza.

Art.10 – Forme di consultazione degli Enti contraenti.

Tutte le deliberazioni assunte relative al servizio gestito in forma associata devono essere inviate a cura del Responsabile ai singoli Comuni Associati per i provvedimenti di competenza.

Il conto del servizio protezione civile proposto dal Responsabile, deve essere elaborato raccordandosi con i singoli Comuni interessati nella fase di elaborazione del bilancio.

Le variazioni successive al Bilancio devono essere elaborate con le medesime modalità.

Art.11 – Controversie

Ogni controversia tra i Comuni convenzionati, derivante dall'interpretazione e/o dell'esecuzione della presente convenzione viene rimessa alle determinazioni di un collegio arbitrale composto di tre membri di cui due nominati a maggioranza dalla Conferenza dei Sindaci ed il terzo dai due arbitri in precedenza nominati.

La determinazione degli arbitri non sarà suscettibile di impugnativa.

Art.12 – Disposizioni fiscali.

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico dei rispettivi Comuni in parti uguali.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco di Borgonovo Val Tidone

(Sig. Domenico Francesconi)

.....

Il Sindaco di Castel San Giovanni

(Sig. Carlo Giovanni Capelli)

.....

Il Sindaco di Rottofreno

(Sig. Giulio Maserati)

.....

Il Sindaco di Sarmato

(Sig.a Sabrina Gallinari)

.....

Il Sindaco di Ziano Piacentino

(Sig. Enrico Franchini)

.....